

## LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO ALLA LUCE DEI DECRETI RISORI E RISTORI BIS

di Vincenzo Piazzese

I decreti cosiddetti “Ristori” (DL 28/10/2020 n. 137) e “Ristori-bis” (DL 09/11/2020 n. 149) hanno ridisegnato la “mappa” di alcune scadenze fiscali sospendendo i termini “naturali” e rinviando l’obbligo al 2021.

La produzione normativa concitata e l’emergenza in cui la stessa vede la luce non permette, a volte, una lettura semplice delle disposizioni emanate causando una certa difficoltà operativa.

Gli schemi che seguono, quindi, intendono mettere un po’ d’ordine nel succedersi delle date da tenere in considerazione per procedere correttamente all’adempimento tributario e contributivo.

In particolare i tributi interessati dalla sospensione sono:


- l’Ires, l’Irap, l’Irpef e la “cedolare secca” in scadenza il prossimo 30/11/2020 ovvero alla seconda o unica rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi;
- l’Iva periodica (mensile e trimestrale) in scadenza ordinaria il 16/11/2020;
- le ritenute di lavoro dipendente, le ritenute per addizionali regionali e comunali in scadenza il 16/11/2020;
- i contributi Inps ed i premi assicurativi obbligatori (Inail) di competenza ottobre e novembre 2020 in scadenza naturale rispettivamente il 16/11/2020 ed il 16/12/2020.

La difficoltà principale che si può riscontrare alla luce delle norme in esame è quella di districarsi correttamente tra aspetto soggettivo e territoriale (quest’ultimo reso ancor più complesso in forza della suddivisione del territorio nazionale in regioni con diverso grado di rischio Covid-19) per stabilire in modo corretto chi può usufruire della sospensione e chi, invece, ne rimane escluso.

Senza pretesa di esaustività si spera che i quadri sinottici che seguono possano contribuire a rendere agevole il lavoro di molti colleghi ed operatori.

**IRES / IRAP / IRPEF / ADD.LI REGIONALI E COMUNALI  
CEDOLARE SECCA**

**VERSAMENTO SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO  
SCADENZA NATURALE 30/11/2020**



**RITENUTE DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI / RITENUTE ADD.LI  
REGIONALI E COMUNALI / IVA**

**VERSAMENTI IN SCADENZA NEL MESE DI NOVEMBRE 2020**

**Proroga ex art. 7 DL 9/11/2020 n. 149**  
**“Decreto Ristori-bis”**

**SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA’ ECONOMICHE SOSPESE DAL DPCM  
3/11/2020 ED OPERANTI IN QUALSIASI ZONA DEL TERRITORIO NAZIONALE**  
(Attività di parchi tematici e divertimento / Palestre / Piscine / Centri natatori / Centri  
benessere / Centri termali / Centri culturali, sociali e ricreativi / Sale giochi / Sale scommesse /  
Sale bingo / Casinò / Teatri / Cinema / Sale da ballo e discoteche / Convegni e congressi /  
Musei e mostre)

**RISTORATORI OPERANTI IN ZONE ROSSE ED ARANCIO**

**SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI ECONOMICI DI CUI ALL’ALLEGATO 2 DEL  
DECRETO RISTORI-BIS ED AVENTI SEDE, ANCHE OPERATIVA, NELLE ZONE ROSSE  
ED ARANCIO**

**ALBERGHI, TOUR OPERATOR, AGENZIE DI VIAGGIO OPERANTI NELLE ZONE  
ROSSE O ARANCIO**



POSSONO VERSARE ENTRO IL **16/3/2021** IN UNICA SOLUZIONE O IN 4 RATE MENSILI A PARTIRE DAL  
16/3/2021 SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI

**Sospensione ex art. 11 DL 9/11/2020 n. 149**

**Sospensione ex art. 13 DL 28/10/2020 n. 137**

**“Decreto Ristori-bis”**

**“Decreto Ristori”**



<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</b>  Scadenza naturale <b>16/11/2020</b> Competenza <b>ottobre 2020</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI / PREMI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI (INAIL)</b>  Scadenza naturale: <b>16/12/2020</b> Competenza <b>novembre 2020</b>
<p>Datori di lavoro privati operanti in <b>tutto il territorio nazionale</b> che svolgono le attività indicate nell'allegato 1 del Decreto Ristori-bis (Art. 11, co. 1, DL n. 149/2020)</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Datori di lavoro privati operanti nelle zone di <b>massima gravità (Rosse)</b> e <b>ad alto rischio (Arancione)</b> che svolgono le attività indicate nell'allegato 2 del Decreto Ristori-bis (Art. 11, co. 2, DL n. 149/2020)</p>	<p>Datori di lavoro privati operanti in <b>tutto il territorio nazionale</b> che svolgono le attività indicate nell'allegato 1 del Decreto Ristori (Art. 13, co. 2, DL n. 149/2020)</p>
<p><b>POSSONO VERSARE ENTRO IL <u>16/3/2021</u> IN UNICA SOLUZIONE</b></p> <p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- restano dovuti, alla scadenza del 16/11/2020, i premi Inail</li> <li>- nel caso di rateazione, il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio</li> </ul>	<p><b>POSSONO VERSARE ENTRO IL <u>16/3/2021</u> IN UNICA SOLUZIONE</b></p> <p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sospensione, in questo caso, riguarda anche i premi Inail</li> <li>- nel caso di rateazione, il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio</li> </ul>

*Con riferimento alla sospensione dei contributi di competenza Novembre 2020 ad usufruire della sospensione sono tutte quelle attività che rientrano nell'allegato 1 del decreto Ristori.*

*Tale allegato risulta meno ampio rispetto a quello del decreto Ristori-bis escludendo, di fatto, n. 20 codici Ateco che, invece, risultano inseriti nel Ristori-bis.*

*Pertanto, i codici attività presenti sia nell'allegato 1 del Ristori che nell'allegato 1 del Ristori-bis risultano beneficiari della sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali di competenza dei mesi di ottobre e novembre 2020.*

\*\*\*

[ALLEGATO 1 DECRETO RISTORI](#)

[ALLEGATO 1 DECRETO RISTORI BIS ALLEGATO](#)

[2 DECRETO RISTORI BIS](#)

Vincenzo Piazzese

Sabato 14 novembre 2020